

Dichiarazione tardiva: la cartella non guadagna tempo

SINTESI OPERATIVA

La dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine, anche in modo ultratardivo, non proroga il potere dell'Amministrazione di notificare la cartella derivante dal controllo automatico. Il termine decadenziale previsto dall'articolo 25 del D.P.R. 602/1973 decorre dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non da quello dell'invio effettivo; il ritardo del contribuente non crea quindi una proroga implicita. Prima di contestare il debito, occorre ricostruire date di scadenza, presentazione e notifica per verificare la decadenza.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiuso una questione pratica di grande rilevanza per professionisti e contribuenti: la presentazione tardiva – o addirittura ultratardiva – della dichiarazione dei redditi non sposta in avanti il termine entro cui l'Amministrazione finanziaria deve notificare la cartella di pagamento da controllo automatico. Il termine decadenziale dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 resta ancorato all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non all'anno del suo invio effettivo. Il ritardo del contribuente, in altri termini, non produce alcuna proroga implicita del potere di riscossione. La pronuncia si inserisce nel solco delle Sezioni Unite n. 8500/2021 e richiama le esigenze di certezza del diritto già valorizzate a livello europeo. Per i professionisti, il messaggio è operativo: davanti a una cartella da controllo automatico collegata a una dichiarazione tardiva, prima di entrare nel merito del debito occorre ricostruire con attenzione la sequenza temporale degli adempimenti.

IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE

La vicenda nasce da una cartella di pagamento riferita a IRES e IVA per il periodo d'imposta 2013. La notifica era arrivata il 22 gennaio 2018. La società, però, aveva trasmesso il modello Unico 2014 solo il 9 gennaio 2015, quindi in netto ritardo rispetto alla scadenza ordinaria.

Da qui il nodo. L'agente della riscossione sosteneva che il termine triennale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 dovesse decorrere dall'anno di effettiva presentazione della dichiarazione. In pratica: dichiarazione presentata nel 2015, scadenza della cartella al 31 dicembre 2018. La notifica del 2018 sarebbe stata, secondo questa impostazione, ancora valida.

La Corte di Cassazione non ha condiviso questa lettura. Il termine non segue il comportamento tardivo del contribuente. Resta fermo anche se la dichiarazione viene presentata dopo, molto dopo, o addirittura in una fase tale da essere qualificata come ultratardiva.

DICHIARAZIONE TARDIVA E TERMINE FISSO

Il punto più delicato sta tutto nel *dies a quo*. Secondo la Corte, in materia di controllo automatizzato, la notifica della cartella fondata sugli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 deve rispettare il termine decadenziale dell'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 senza slittamenti dovuti al ritardo dichiarativo. Il *dies a quo* è ancorato all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non all'anno del suo invio effettivo.

La scelta non è soltanto tecnica. È una presa di posizione sul rapporto tra contribuente e Fisco. Un adempimento irregolare non può trasformarsi in una sorta di proroga implicita del potere di riscossione. Altrimenti il termine diventerebbe elastico, quasi dipendente dalla condotta del contribuente. E un termine di decadenza elastico, nella sostanza, smette di essere davvero un termine di garanzia.

Il principio operativo è netto: la dichiarazione tardiva non fa ripartire il calendario della riscossione. Per la cartella da controllo automatico, il termine resta ancorato all'anno rilevante secondo la disciplina decadenziale, non all'anno in cui il contribuente decide – o riesce – a trasmettere la dichiarazione.

PERCHÉ LA LETTURA LETTERALE NON BASTA

Qualche margine di discussione, va detto, esiste. L'art. 25 D.P.R. 602/1973 richiama l'anno di "presentazione della dichiarazione". Una lettura puramente letterale potrebbe quindi suggerire una soluzione diversa, più favorevole all'Amministrazione: si guarda all'anno in cui il file è stato effettivamente inviato.

La Cassazione, però, segue un ragionamento più ampio. Il termine decadenziale ha funzione di certezza: deve delimitare il potere pubblico e non può essere spostato senza una previsione normativa espressa. È proprio qui che emerge il passaggio sistematico più forte: quando il legislatore ha voluto far decorrere nuovamente i termini, lo ha detto espressamente.

Si pensi alla dichiarazione integrativa. L'art. 1, comma 640, L. 190/2014 prevede effetti specifici sulla decorrenza, ma solo per gli elementi oggetto di integrazione. Nulla di analogo è previsto per la dichiarazione tardiva o ultratardiva. Il silenzio normativo, in questo caso, pesa. E pesa molto.

LA DICHIARAZIONE OMESSA RESTA TITOLO DI RISCOSSIONE

Un altro aspetto non va perso. Secondo l'art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza si considera omessa. Tuttavia costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati.

Questa regola crea una situazione operativamente complessa. Da un lato, la dichiarazione ultratardiva non viene trattata come una dichiarazione tempestiva. Dall'altro, i dati indicati dal contribuente possono essere utilizzati per riscuotere. Ma, secondo la Cassazione, questo non autorizza a spostare in avanti la scadenza della cartella.

Il punto è sottile ma essenziale. La dichiarazione può servire come base per recuperare le somme, non per allargare il tempo a disposizione dell'Amministrazione. Sono due piani distinti, anche se nella gestione operativa tendono spesso a sovrapporsi.

ESEMPIO PRATICO SUL TERMINE DELLA CARTELLA

Si consideri – sul piano didattico – una società che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024 entro il termine ordinario del 2025. La trasmissione, però, avviene solo nel 2027. L'ufficio procede con controllo automatico e iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione.

Seguendo la tesi respinta dalla Cassazione, il termine per la cartella decorrerebbe dal 2027: l'Amministrazione avrebbe quindi più tempo perché il ritardo del contribuente sposterebbe in avanti tutto il calendario. Secondo l'ordinanza n. 10440/2026, invece, il ritardo non produce questo effetto. Il termine resta ancorato all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ossia il 2025.

In concreto, il professionista deve chiedersi quale sia l'anno giuridicamente rilevante per il termine decadenziale, non limitarsi alla data materiale di invio. È qui che molte cartelle, apparentemente tempestive, possono diventare contestabili.

SITUAZIONE	LETTURA NON ACCOLTA	LETTURA DELLA CASSAZIONE (ORD. N. 10440/2026)
Dichiarazione presentata in ritardo	Il termine decorre dall'anno dell'invio effettivo	Il termine non slitta per effetto del ritardo
Dichiarazione ultratardiva qualificata come omessa	La presentazione tardiva riapre il tempo della riscossione	La dichiarazione può valere come titolo, ma non proroga la decadenza
Dichiarazione integrativa	Regola assimilabile alla tardiva	Disciplina distinta: ridecorrenza solo per gli elementi integrati (art. 1, comma 640, L. 190/2014)

IL RACCORDO CON IL DIRITTO UNIONALE

La pronuncia si muove anche dentro un perimetro più ampio. La Corte richiama le esigenze di certezza del diritto già valorizzate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – tra cui le sentenze *Astone* (causa C-332/15) e *Volkswagen* (causa C-533/16) – in quanto espressive del principio generale secondo cui il potere di controllo fiscale non può restare sospeso in modo indefinito, a prescindere dallo specifico contesto in cui tali pronunce sono maturate. Il riferimento della Cassazione si colloca, pertanto, sul piano dei principi ordinamentali condivisi, non su quello di un'applicazione diretta di quelle fattispecie.

La stessa Cassazione si colloca nel solco delle Sezioni Unite n. 8500/2021, che hanno insistito sulla necessità di leggere in modo rigoroso i termini decadenziali. In materia tributaria, la decadenza non è un dettaglio processuale: è un presidio sostanziale che serve a definire fino a quando il contribuente può essere esposto all'azione del Fisco.

GLI EFFETTI PER GLI UFFICI E PER I CONTRIBUENTI

La decisione non è priva di effetti problematici per l'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente presenta la dichiarazione molto tardi, il tempo disponibile per liquidare automaticamente e notificare la cartella può diventare brevissimo – in alcuni casi, quasi consumato al momento stesso in cui la dichiarazione perviene.

È proprio qui che il professionista non dovrebbe fermarsi alla massima. Occorre verificare con attenzione, data per data: termine ordinario di presentazione, momento di invio effettivo, natura della dichiarazione, tipo di controllo attivato, data di consegna del ruolo all'agente della riscossione e data di notifica della cartella. Basta un passaggio fuori posto per cambiare l'esito della controversia.

Per l'IVA, inoltre, il quadro normativo si è aggiornato. L'art. 1, comma 111, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto il nuovo art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972, dedicato alla liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa sulla base dei dati della fatturazione elettronica e delle LIPE. La norma prevede l'applicazione di una sanzione pari al **120% dell'imposta liquidata** (ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) e riduce, almeno in parte, il problema operativo delle dichiarazioni mancanti, senza tuttavia eliminarlo.

COSA CONTROLLARE PRIMA DEL RICORSO

Davanti a una cartella da controllo automatico collegata a una dichiarazione tardiva, il primo controllo non riguarda il merito del debito. Prima ancora, va ricostruita la sequenza temporale – un lavoro quasi da calendario, ma spesso decisivo.

Il difensore dovrebbe verificare almeno tre elementi: il periodo d'imposta, l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e la data effettiva di notifica della cartella. Va poi accertato se l'atto nasce davvero da liquidazione automatica oppure da una diversa attività impositiva, poiché la differenza incide sui termini e sulle difese esperibili.

Non ogni ritardo del Fisco porta automaticamente all'annullamento. Ma non ogni dichiarazione tardiva salva l'azione di riscossione. È questa la linea – abbastanza netta – che l'ordinanza n. 10440/2026 consegna agli operatori.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO